



Università degli Studi di Messina

Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato

(Ultima modificazione: D.R. n. 2086 del 23 Settembre 2013)

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.

Art. 2

Oggetto del contratto

1. L'Università degli Studi di Messina può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 3

Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:
 - a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "junior";
 - b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "senior".
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al comma precedente possono essere a carico di:
 - a) fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo allocate;
 - b) fondi derivanti da specifici programmi di ricerca, di alta qualificazione, appositamente stanziati dal CNR, dal MIUR o dall'Unione Europea;
 - c) fondi erogati da altri soggetti terzi, pubblici o privati, nell'ambito di convenzioni stipulate a norma dell'art. 18, comma 3, l. n. 240/2010.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 240/2010, i procedimenti per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, i cui oneri siano a carico dei fondi di cui al comma 2, lett. a), sono attivati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, l. 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lett. d), l. n. 240/2010. La programmazione,

in relazione ai contratti *senior*, assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.

4. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti *junior*, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5, comma 5, lett. a), d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, hanno importo e durata non inferiore a quella del contratto e devono prevedere, in alternativa, che:

i) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri contrattuali al momento della stipula;
ii) a garanzia di tutti gli oneri contrattuali, l'ente finanziatore abbia ottenuto il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta.

5. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti *senior*, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 49/2012, hanno importo non inferiore al costo quindicennale dei posti di ricercatore e di professore di ruolo e devono prevedere, in alternativa, che:

i) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri, al momento della stipula;
ii) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri contrattuali riferiti al primo triennio, al momento della stipula. Tale ente deve altresì impegnarsi od ottenere il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta, a garanzia degli oneri residui, per l'ipotesi in cui il contrattista consegua la valutazione positiva di cui all'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010;
iii) a garanzia degli oneri contrattuali del primo triennio, l'ente finanziatore abbia ottenuto il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta. Tale ente deve altresì impegnarsi od ottenere il rilascio di ulteriore fideiussione, a garanzia degli oneri residui, per l'ipotesi in cui il contrattista consegua la valutazione positiva di cui all'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono sottoscritte dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 9, comma 9, lett. j), del vigente Statuto d'Ateneo, e su parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 4

Contratti junior

1. I contratti *junior* hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura di afferenza sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242; possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. Nel rispetto di tale impegno, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti a tempo pieno possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca.

3. I contratti *junior* possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei.

4. Nel caso di contratti *junior* che prevedono il regime di tempo pieno, il contrattista può comunque optare per il regime di tempo definito a norma dell'art. 6, comma 6, l. n. 240/2010. Si applicano, in base al regime prescelto, i commi 10 e 12 dell'art. 6 l. n. 240/2010.

Art. 5

Contratti senior

1. I contratti *senior* hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti *junior* di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.

230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Si applica l'art. 6, comma 10, l. n. 240/2010.

Art. 6

Programmazione

1. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, deliberano in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:

1. la tipologia di contratto da attivare;
2. il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
3. le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste;
4. le attività di ricerca, con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
5. il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
6. l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
7. la copertura finanziaria, qualora questa sia esterna all'Ateneo.

2. Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed ai punti-organico utilizzabili, esprime il proprio parere che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Il parere è corredato di un compendio delle proposte, contenente l'indicazione del numero dei ricercatori a tempo determinato, dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei Corsi di laurea, dei Dipartimenti, nonché delle Unità operative complesse presso cui i ricercatori svolgeranno la propria attività.

3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione o di finanziamenti provenienti da convenzioni di durata almeno quindicennale, nel terzo anno di contratto *senior*, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La procedura di valutazione è disciplinata, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri fissati con decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, da apposito regolamento di Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera dopo una accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e dell'entità e della disponibilità delle risorse derivanti da convenzioni per finanziamenti esterni e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale.

Art. 7

Bando

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato con decreto del Rettore, è inserito sul sito web dell'Università ed inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando di selezione deve specificare:

- a) la tipologia contrattuale (junior o senior) e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove

compatibile con la tipologia contrattuale);

b) il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;

d) le attività di ricerca, con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;

e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni richieste, in ogni caso non inferiore a 12;

f) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;

g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;

h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;

i) la struttura presso cui si svolgerà l'attività oggetto del contratto.

2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 8

Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.

2. Con esclusivo riferimento ai contratti *senior*, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di quelli prescritti dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

4. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:

a) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;

b) con la titolarità di contratti di insegnamento universitari;

c) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;

d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 9-bis, l. n. 240/2010.

5. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

6. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7. Ai fini della stipulazione del contratto vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.

8. L'esclusione dalla procedura di selezione, laddove prevista, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 9

Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di

ruolo, di cui due di prima fascia sorteggiati, ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti. Il membro interno è scelto, nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, tra professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o al settore concorsuale o a settori affini, strutturati nell'Ateneo ovvero, in mancanza, in altre Università italiane. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente. Gli ulteriori due commissari sono sorteggiati dall'Ateneo, attraverso procedura informatica, all'interno di una lista ristretta, composta da almeno sei docenti. Tali docenti sono indicati dal Consiglio di Dipartimento proponente, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo afferenti, tra i professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ed inclusi nell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010. Nei casi in cui per un settore scientifico-disciplinare l'elenco di cui si è detto comprenda meno di sei professori, l'indicazione verrà effettuata includendo anche i nominativi dei commissari sorteggiabili nel settore concorsuale o in settori affini. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo e su quello del Dipartimento che ha richiesto il posto. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

2. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

4. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

5. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

6. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

7. Al termine dei lavori, la Commissione predispose la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.

8. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui

quest'ultima deve aver luogo.

9. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.

Art. 10 Chiamata

La chiamata dei ricercatori vincitori della selezione viene effettuata dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.

2. La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento, nella delibera di chiamata, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12 Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *junior* è pari al trattamento annuo iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.

2. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *senior* è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Art. 13 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal presente regolamento e dal Regolamento di Ateneo in materia di carico didattico dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato.

2. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

3. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di appartenenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Consiglio della struttura di appartenenza una relazione sulle attività svolte.

4. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3 siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

5. È applicabile, per quanto concerne i ricercatori con contratto a tempo determinato, la disciplina delle incompatibilità con il regime di impegno prevista per i professori ed i ricercatori universitari.
6. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 14

Modalità di valutazione dell'attività svolta

1. Con riferimento alle procedure di proroga biennale dei contratti *junior* di cui all'art. 4, l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base di modalità e parametri individuati con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242. La Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del predetto decreto, composta da tre membri scelti tra i professori di ruolo, appartenenti al settore scientifico-disciplinare ovvero al settore concorsuale del ricercatore, in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica, valuta il contrattista tenuto conto anche dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
2. Durante il terzo anno di contratto, in alternativa alla proroga di cui al comma 1, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del contrattista, sulla scorta della valutazione contenuta nella relazione di cui all'art. 2, comma 2, decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, ed in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, può proporre che l'Università offra un contratto senior, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo nonché in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed ai punti-organico utilizzabili, esprime il proprio parere che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Nel contempo, viene designata una Commissione giudicatrice di tre membri, a norma dell'art. 9, comma 1.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, dopo un'accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale.
5. In caso positivo, il contrattista è sottoposto a motivato giudizio analitico da parte della Commissione di cui al comma 3, relativo ai titoli, al curriculum ed alla produzione scientifica, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. I lavori della Commissione, da svolgersi esclusivamente per vie telematiche, devono concludersi entro venti giorni dalla nomina.
6. All'esito della procedura, la chiamata del contrattista positivamente giudicata alla posizione di ricercatore senior, nonché il contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010, sono sottoposti agli artt. 5, comma 2, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del presente regolamento.
7. La stessa procedura di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, può aver luogo, dopo la proroga contrattuale, all'inizio di ogni anno successivo al terzo nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento intenda proporre la continuazione del rapporto con un contratto senior.
8. A partire dal terzo anno dei contratti junior, finanziati con risorse esterne al bilancio d'Ateneo, l'ente finanziatore, previa valutazione positiva del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 2, in alternativa alla proroga può proporre di finanziare integralmente un contratto senior, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, e 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010, indicando uno specifico progetto/programma di ricerca che il contrattista dovrà svolgere.
9. Il Senato Accademico, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, esprime il proprio parere sulle suddette proposte che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.
10. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, dopo aver accertato la congruità delle risorse messe a disposizione dall'ente finanziatore e la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale, approvando la convenzione di cui all'art. 18, comma 3, l. n. 240/2010, che verrà stipulata dal Rettore, ai sensi dell'art. 9, comma 9, lett. j), del vigente

Statuto d'Ateneo. Si applicano, quindi, i commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 15

Proprietà intellettuale

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 16

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'anno 2015 costituisce titolo valido per la partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, unitamente al possesso di un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I contratti di ricercatore a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010, le procedure selettive in itinere ed i rapporti da esse scaturenti restano disciplinati dalle norme contenute nel "*Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato di Ateneo*", adottato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.